

Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE **Tipologia “a” (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)**

(approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 24/05/2000)

REGOLAMENTO DELLE FIERE E FIERE STRAORDINARIE

Tipologia "a" (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12)

(approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 24/05/2000)

INDICE

- 1. TIPOLOGIA COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE**
- 2. ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE**
- 3. GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**
- 4. POSTEGGIO: CONCESSIONE – MIGLIORIE – SCAMBIO – ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**
- 5. TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE, VOLTURAZIONI, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**
- 6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO**
- 7. REGISTRO DELLA FIERA – SAGRA E FIERA STRAORDINARIA: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO**
- 8. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DELLA FIERA – SAGRA**
- 9. COMPUTO DELLE PRESENZE**
- 10. ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**
- 11. CIRCOLAZIONE STRADALE**
- 12. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**
- 13. MODALITA' DI UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**
- 14. RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**
- 15. SANZIONI**

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO FIERE E FIERE STRAORDINARIE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 25 Giugno 1999, n. 12, le modalità di svolgimento della Fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale nonché delle Fiere Straordinarie. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che:
 - 2.1 La Fiera e Fiera Straordinaria possono essere:
 - a) ordinaria con merceologia libera
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste.
 - c) merceologia esclusiva.

ART. 2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA

La Fiera di S. Apollinare si svolge il primo venerdì di luglio con inizio il giovedì e termine il lunedì successivo, nell'area individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento e che ne fa parte integrante, nella quale sono evidenziati il numero complessivo dei posteggi, la collocazione e l'ampiezza.

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e all'art. 2.
2. Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 36 c. 3 L. 142/90);
3. Il Sindaco, sentite le associazioni, con ordinanza, da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
4. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART. 4
POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE – SCAMBIO –
AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI
AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1. MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia se previste; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda in bollo di miglitoria;
- b) Le domande verranno esaminate entro il 31 giugno e 31 dicembre;
- c) Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7.
- d) Norma transitoria: le miglitorie si effettueranno dopo la seconda pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.

2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia, se prevista, per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto all'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio (in bollo): dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera. In caso di non accoglimento della domanda, il provvedimento di diniego verrà comunicato tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio della fiera.
- d) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)

- Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.
- e) Le presenze maturate nella Fiera – Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- f) Sull’autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c. 1 lett. a D. Lgs 114/98), le presenze precedentemente maturate e l’anzianità di azienda.
- g) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l’azienda commerciale.
- h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente.

3. CONCESSIONE POSTEGGIO FIERE STRAORDINARIE

- a) La domanda, in bollo, dovrà essere inviata o trasmessa direttamente almeno 30 giorni prima dell’inizio della fiera straordinaria;
- b) L’assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera ed avverrà con gli stessi criteri fissati al punto 2) lett. d).

4. SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell’ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a Deliberazione G.R. 1368/99);
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

5. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

Solo al fine di agevolare (laddove è possibile) gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita;
- b) Il comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi;
- c) A cessione avvenuta, l’acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all’art. 5.

ART. 5
TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE –
AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO.

1. TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda;
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente;
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente;
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al comune.

2. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 5, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda;
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente.

ART. 6
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/988;
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive (per mancata presenza ad una edizione si intende l'assenza del titolare per tutte le giornate di fiera); sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati;
- d) Rinunci all'autorizzazione.

2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
3. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla fiera – sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di malattia, gravidanza e servizio militare debitamente documentati.
4. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 7

REGISTRO DELLA FIERA E FIERE STRAORDINARIE: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1. Presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune è tenuta la seguente documentazione:
 - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi;
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - Maggior numero di presenze (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

ART. 8

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli

operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico, se previsto.

2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.

ART. 9 COMPUTO DELLE PRESENZE

1. Per ogni giorno di presenza effettiva si assegna un punto.
2. Per le manifestazioni fieristiche precedenti agli operatori viene riconosciuto un punto per ogni edizione alla quale hanno partecipato.

ART. 10 ASSENZE – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata;
- b) La mancata presenza non viene calcolata assenza:
 - Qualora venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;
 - In caso di maltempo, qualora gli operatori assenti superino il 50% della totalità.

2. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico, se previsto, ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria;
- c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- d) Agli operatori non titolari di posteggio si applica l'azzeramento delle presenze effettive in caso di assenza per tre anni consecutivi. In questo caso l'operatore viene considerato assente quando non si è presentato in alcuna delle giornate di fiera.

ART. 11

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera – Sagra – Fiere Straordinarie.
2. Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area della fiera e fiera straordinaria. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 12

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato entro lo spazio del posteggio; e purché non siano di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. L'allestimento delle strutture e lo sgombero delle stesse sono consentiti nei 60 minuti, rispettivamente, prima e dopo l'orario di effettuazione della manifestazione.
4. E' vietato richiamare l'attenzione della clientela con l'uso di megafoni e/o amplificatori del suono.
5. L'utilizzo di strumenti sonori è tollerato purché il loro volume non sia di disturbo agli operatori limitrofi e all'utenza.
6. In occasione della processione di S. Apollinare è fatto obbligo agli operatori di spegnere luci e strumenti sonori durante il passaggio della processione stessa.

ART. 13

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
3. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

ART. 14
RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO

1. Per i titolari di concessione decennale di posteggio la riscossione avviene tramite pagamento anticipato mediante bollettino di conto corrente postale redatto a cura dell'ufficio competente.
2. Per gli operatori non titolari di concessione decennale di posteggio la riscossione avviene giornalmente a cura della Polizia Municipale, che rilascia relativa ricevuta.

ART. 15
SANZIONI

1. Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L. 689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da lire 100.000 a lire 500.000, chi:
 - Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 14
 - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio
 - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
 - Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio
 - Incorre in ogni altra violazione dell'art. 13
 - b) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - c) da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 comma 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni sopra previste, l'inosservanza delle disposizioni, degli obblighi e dei divieti del presente regolamento e degli atti emanati a seguito dello stesso, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.